



COMUNE DI FALERNA
(PROVINCIA DI CATANZARO)

AVVISO PUBBLICO
PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI

(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 29.11.2022 – deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 20.01.2026 - Determinazione n. 23 del 06.03.2026 Reg. Gen. n. 147 del 06.03.2026)

IL SEGRETARIO COMUNALE

RESPONSABILE F.F. DELL'AREA AMMINISTRATIVA- SERVIZIO CONTENZIOSO

Premesso che :

Il Comune di Falerna (prov. CZ), con **Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 29.11.2022**, ha approvato il Regolamento per il conferimento di incarichi legali che prevede, all'art. 3, la formazione dell'elenco degli avvocati.

L'elenco è suddiviso per tipologia di contenzioso nelle seguenti sezioni:

Sezione A- CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque Pubbliche.

Sezione B – CONTENZIOSO CIVILE Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale – Giudice Di Pace – Corte di Appello – Cassazione Civile.

Sezione C – CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO Assistenza e patrocinio presso Tribunale, Corte di Appello – Cassazione Civile.

Sezione D – CONTENZIOSO PENALE Assistenza e patrocinio presso: Tribunale – Corte d'Appello - Cassazione Penale.

Sezione E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO.

L'amministrazione comunale con deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 20.01.2026 ha dato indirizzo per l'aggiornamento dell'elenco degli avvocati formato nel 2023;



Con determinazione n. 23 del 06.03.2026 Reg. gen. n. 147 del 06.03.2026 del sottoscritto Responsabile è stato approvato il presente avviso , tutto ciò premesso

RENDE NOTO

Art. 1 – Oggetto

Il presente avviso è finalizzato all'aggiornamento dell'elenco di avvocati istituito nel 2023 , dal quale eventualmente attingere ai fini del conferimento, ai sensi dell'art. 56 comma 1 lett h) del d.lgs. 36/2023, di incarichi di legali di patrocinio e difesa del Comune di Falerna .

Art. 2 – Requisiti

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'elenco suddetto gli avvocati del libero foro, persone fisiche, in caso di studio associato o società di professionisti, il professionista o i professionisti dello studio associato o società, in possesso dei seguenti requisiti:

a. abilitazione al patrocinio legale;

b. possesso di cittadinanza italiana o equiparata da norme di legge («Sono considerati avvocati, ai sensi ed agli effetti del presente titolo, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, abilitati nello Stato membro di provenienza ad esercitare le proprie attività professionali», ex art. 1 «Qualifica professionale», legge 9 febbraio 1982, n. 31, «Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee»);

c. godimento dei diritti civili e politici;

d. comprovata esperienza professionale;

e. possesso di adeguata copertura assicurativa per rischi e oneri professionali ;

f. insussistenza dei motivi di esclusione, di cui all'art. 94 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., relativamente alle ipotesi applicabili;

g. assenza di provvedimenti disciplinari relativi all'esercizio della professione forense;

h. assenza di rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado con i componenti degli organi elettivi e/o di diretta collaborazione degli stessi e/o i vertici amministrativi e/o i responsabili di servizi (dirigenti e/o posizioni organizzative e/o dipendenti dell'Amministrazione);

i. assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, anche pendenti;



j. assenza di conflitto di interessi anche potenziali con riferimento al Codice Deontologico Forense vigente o in relazione a cause di incompatibilità/inconferibilità, di cui al d.lgs. 39/2013;

l. per le sole cause da patrocinare di fronte alle Magistrature superiori: apposita iscrizione nell'albo speciale di cui all'art. 22 della legge n. 247/2012.

2. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e permanere durante tutto il periodo di permanenza nell'elenco.

3. L'iscrizione al suddetto elenco può essere chiesto **per una o più sezioni.**

4. Il professionista, nella compilazione della domanda d'iscrizione, avrà cura di indicare la sezione o le sezioni dell'elenco in cui intende essere iscritto.

Art. 3 – Formazione e aggiornamento dell'elenco.

1. il Responsabile del servizio provvederà ad approvare, in conformità al regolamento comunale, l'elenco di avvocati in ordine alfabetico di tutti coloro che risultino in possesso dei requisiti richiesti

2. È consentito l'accesso all'Albo a chiunque ne abbia interesse, ai sensi della disciplina in materia di accesso e al ricorrere dei relativi presupposti.

3. È facoltà del professionista iscritto chiedere in ogni momento la cancellazione dall'elenco.

4. il Responsabile del Servizio può disporre la cancellazione d'ufficio di un professionista dall'elenco, dandone a quest'ultimo tempestiva comunicazione, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

a. venir meno dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'esercizio del patrocinio legale presso l'Amministrazione, ovvero per l'iscrizione all'albo;

b. falsità delle dichiarazioni riportate nella domanda di iscrizione ;

c. non aver svolto con puntualità e/o diligenza gli incarichi affidati e/o qualora il professionista si sia reso responsabile di ritardi e/o omissioni nell'espletamento dell'incarico;

d. aver promosso giudizi o essere parte avverso l'Amministrazione e/o aver assunto incarichi in conflitto con gli interessi, in situazioni di incompatibilità e/o inconferibilità;

e. aver formalizzato la propria richiesta di cancellazione;

f. mancata accettazione per più di 3 richieste nell'arco di un anno.

5. L'aggiornamento dell'elenco avviene con cadenza biennale, mediante la pubblicazione di un nuovo Avviso pubblico, ai sensi dell'art.3 del Regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 40/2022.

Art. 4 -Presentazione domanda di iscrizione: modalità e termini

1. Alla domanda deve essere unita **la seguente documentazione:**

a) autocertificazione con le modalità di cui al D. P. R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., contenente il possesso dei requisiti indicati nel comma 1;



b) curriculum vitae e professionale con l'indicazione dell'esperienza e/o specializzazioni nelle materie della Specifica sezione dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione con evidenza delle principali cause seguite; con eventuale indicazione sommaria dell'oggetto e del numero dei contenziosi ritenuti qualificanti rispetto alla esperienza e/o specializzazione dichiarata;

c) dichiarazione di conoscenza e accettazione delle norme del vigente Regolamento per il conferimento di incarichi legali del Comune di Falerna;

d) dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Falerna per la durata del rapporto instaurato e per il semestre successivo alla cessazione dell'incarico e sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto del Codice deontologico forense .

e) copia del codice fiscale e della partita IVA, indicazione del codice meccanografico;

f) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

g) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

2.La domanda, dovrà essere inviata unicamente mediante posta elettronica certificata, con i suoi allegati in formato pdf, **ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO**, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata **protocollo.falerna@asmepec.it**. Dovrà essere sottoscritta mediante firma digitale, e l'oggetto del messaggio dovrà riportare la seguente dicitura "**AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI**".

Art. 6 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito "RGPD"), si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura di iscrizione o comunque acquisiti a tal fine dal Comune di Falerna , in qualità di titolare del trattamento è finalizzato all'espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alla costituzione e all'utilizzo dell'elenco per le finalità di cui all'art. 1 del presente Avviso, ed avverrà a cura delle persone preposte al relativo procedimento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.

2.Il conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione all'Albo, nonché, in generale, per consentire l'espletamento della procedura; la loro mancata indicazione può precludere tale verifica e l'iscrizione nell'Elenco.



La base giuridica del trattamento di cui all'art. 6, par. 3, lett. b) del RGPD si rinviene negli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e nell'art. 154-ter, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

3. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'Amministrazione, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (ex artt. 15 e ss. del RGPD).

L'apposita istanza all'Amministrazione è presentata al Segretario comunale, Responsabile FF dell'Area Amministrativa - autorizzato al trattamento dei dati di cui alla presente procedura.

Falerna li, 06.03.2026

Il Responsabile FF dell' Area Amministrativa
Servizio Contenzioso
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà
(decreto sindacale n. 16/2022)